Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 marzo 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965.

Nomina del presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il senatore Alfredo Conti, membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della Commissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 221

(1877)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1965.

Modifica al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 concernente il riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, con il quale sono stati riconosciuti alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero della pubblica istruzione, in applicazione dell'art. 3 della legge 21 aprile 1965, numero 449;

Considerato che è stata omessa per errore materiale l'indicazione dei posti di censore di disciplina dei convitti funzionanti presso gli Istituti professionali;

Considerato che in rapporto alla natura delle funzioni proprie dei vice-segretari ragionieri economi della carriera di concetto degli Istituti professionali non appare possibile il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, dei diplomi di qualifica indicati nel sopracitato decreto ministeriale ai fini dell'ammissione ai relativi concorsi;

Considerata, pertanto, la necessità di sostituire il decreto ministeriale 7 dicembre 1965;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, è sostituito dal seguente:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale, i diplomi di qualifica per segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero per posti di vice segretario della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Soprintendenze ed Istituti di antichità e belle arti.

I diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda e per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero per posti di vice segretario della carriera di concetto delle scuole medie, dei licei ginnasi ed istituti magistrali.

I diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi dei convitti funzionanti presso gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

Roma, addì 9 dicembre 1965

Il Ministro: GUI

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Venezia per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Venezia per l'anno 1966 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Bellati dott. Bartolomeo; Paliaga rag. cav. Luigi; Campesan cav. uff. Massimo; Gatto cav. uff. Ferruccio e Rostirolla rag. Antonio.

Membri supplenti:

Zaffalon Luigi e Zanotto cav. Sandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Valle Bormida », con sede in Bistagno (Alessandria), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del Tribunale di Acqui Terme in data 3 gennaio 1966, con la quale viene dichiarato lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della Società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Valle Bormida », con sede in Bistagno (Alessandria);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Valle Bormida », con sede in Bistagno (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Francesco D'Errico in data 24 gennaio 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor Gaetano Bongiovanni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Padova, per l'anno 1966, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Cerino Canova dott. Virginio; Poli dott. Aldo; Agugiaro dott. Riccardo; Bassi cav. Antonio e Magni dottor Gianni.

Membri supplenti:

Conforti cav. Pietro e Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Autorizzazione alla società per azioni « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « rischi d'impiego ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « rischi di impiego »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « rischi d'impiego ».

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Autorizzazione alla società per azioni « Atlans Insurance Company », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo delle spese legali e peritali dei sinistri inerenti l'esercizio di attività professionali, industriali e commerciali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società per azioni « Atlans Insurance Company », con sede in Genova — già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo delle spese legali e peritali limitatamente ai sinistri inerenti alla circolazione di ogni mezzo di trasporto terrestre — diretta ad ottenere l'autorizzazione all'estensione, nel medesimo ramo, ai sinistri inerenti l'esercizio di attività professionali, industriali e commerciali;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Atlans Insurance Company », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo delle spese legali e peritali dei sinistri inerenti l'esercizio di attività professionali, industriali e commerciali.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di San Piero Patti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Galati Mamertino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.427.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 192-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Caoduro Miris, con sede in Vicenza, via R. Pasi n. 39, ha denunciato lo smarrimento dei trentuno punzoni recanti il marchio d'identificazione « 192-VI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(2039)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di centocinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1966, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Cooperativa Edilizia C.C. E. », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Guerrera in data 8 aprile 1954, repertorio 17623/6228;

2) Società cooperativa « Consorzio della Vigile Notturna », con sede in Palo del Colle (Bari), costituita per rogito Caggianelli in data 23 giugno 1955;

3) Società cooperativa di lavoro « Cooperativa - Il Tricolore », con sede in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Falciola in data 23 agosto 1956, repertorio 2260;

4) Società cooperativa agricola « Cooperativa lavoro e fratellanza Circellese », con sede in Circello (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 21 marzo 1961;

5) Società cooperativa agricola « Cooperativa agricola Quadrifoglio Canepino », con sede in Morcone (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 10 novembre 1961, repertorio 10160/6840;

6) Società cooperativa di consumo « Cooperativa ricreativa lavoratori ippica », con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 27 agosto 1957, repertorio 31763;

7) Società cooperativa « Cooperativa edificatrice La Ponente », con sede in Bologna, costituita per rogito Chiossi in data 15 luglio 1959, repertorio 637/1203;

8) Società cooperativa agricola « Cooperativa Agricola Piccoli Produttori C.A.P.P. dei Sora », con sede in Anzola Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 3 marzo 1955, repertorio 14975;

9) Società cooperativa « Cooperativa edificatrice fra braccianti agricoli », con sede in Bentivoglio (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 6 dicembre 1961, repertorio 5471;

10) Società cooperativa agricola « Cooperative C.I.P.A. Cooperativa Intercomunale Produttori Agricoli », con sede in Calderara di Reno (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 30 gennaio 1963, repertorio 9674;

11) Società cooperativa agricola « Cooperativa fra i produttori latte del comune di Granarolo Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 31 marzo 1952, repertorio 5327;

12) Società cooperativa agricola « Cooperativa lavoratori della terra », con sede in Castello di Serravalle (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 22 dicembre 1958, repertorio 5268/1047;

13) Società cooperativa agricola « Fra coloni, affittuari e piccoli proprietari » con sede in Castel d'Argile (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 30 aprile 1952, repertorio 5525;

14) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori di Bondanello », con sede in Castelmaggiore (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 14 dicembre 1954, repertorio 13878;

15) Società cooperativa agricola « Fra i produttori di latte di Castelmaggiore », con sede in Castelmaggiore (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 28 aprile 1949, repertorio 2826;

16) Società cooperativa agricola « Piccoli e medi produttori agricoli », con sede in Lizzano Belvedere (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 31 marzo 1953, repertorio 8197;

17) Società cooperativa agricola « Comunale » già « Cooperativa fra coloni, affittuari e piccoli proprietari », con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 29 aprile 1952, repertorio 5518;

18) Società cooperativa agricola « Braccianti lavoratori della terra di Crocetta », con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 4 agosto 1956, repertorio 20255;

19) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori (C.A.P.P.) Sant'Antonio », con sede in Sant'Antonio di Medicina (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 27 gennaio 1955, repertorio 14748;

20) Società cooperativa agricola « Fra braccianti compartecipanti e salariati fissi » già « Cooperativa agricola di S. Giorgio in Piano », già « Cooperativa agricola fra braccianti affittuari coloni e piccoli proprietari », con sede in S. Giogio di Piano (Bologna), costituita per rogito Sommariva in data 3 settembre 1945, repertorio 1006/911;

21) Società cooperativa agricola « Fra coloni affittuari e piccoli proprietari di S. Lazzaro di Savena », con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 13 febbraio 1953, repertorio 7885;

22) Società cooperativa edilizia « La Famiglia rurale di Dello », con sede in Dello (Brescia), costituita per rogito Lechi in data 12 gennaio 1962, repertorio 4234/2443;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Agnonese », con sede in Agnone (Campobasso), costituita per rogito Gamberale in data 7 marzo 1949, repertorio 5703;

24) Società cooperativa agricola « Aurora », con sede in Campodipietra (Campobasso), costituita per rogito Amoroso in data 30 novembre 1949, repertorio 22238;

25) Società cooperativa di consumo « Isernia », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito De Baggis in data 3 febbraio 1945, repertorio 8849;

26) Società cooperativa agricola edilizia « S.C.A.E.R. », con sede in Riccia (Campobasso), costituita per rogito Albanese in data 20 novembre 1946, repertorio 8386;

27) Società cooperativa di consumo « Pro Agricoltore », con sede in Roccasicura (Campobasso), costituita per rogito Paolantonio in data 1° luglio 1945, repertorio 110;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fornelle », con sede in Roccavivara (Campobasso), costituita per rogito Fonzo in data 20 maggio 1944, repertorio 8777;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risveglio », con sede in S. Giuliano di Puglia (Campobasso), costituita per rogito Cocco in data 26 gennaio 1950, repertorio 2804;

30) Società cooperativa edilizia « Progresso », con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito Conte in data 19 maggio 1962, repertorio 9302;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra piccoli allevatori e coltivatori A.C.L.I. S. Barbara », con sede in S. Barbara (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 20 agosto 1958, repertorio 28065;

32) Società cooperativa agricola « La Torretta », con sede in Tuoro (Caserta), costituita per rogito D'Alessio (Caserta) in data 10 marzo 1960, repertorio 3502;

33) Società cooperativa edilizia « Casa Adriatica », con sede in Chieti, costituita per rogito Rulli in data 16 luglio 1957, repertorio 8885;

34) Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 12 maggio 1959;

35) Società cooperativa edilizia « Nuovo Focolare », con sede in Ferrara, costituita per rogito Magnani in data 23 novembre 1957, repertorio 5241;

36) Società cooperativa edilizia « Litoranea », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 8 aprile 1959, repertorio 8658;

37) Società cooperativa agricola « Allevatori Produttori Latte (C.A.L.P.), con sede in Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 9 novembre 1962, repertorio 45745;

38) Società cooperativa edilizia « Braccianti S. Carlo », con sede in Sant'Agostino (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 14 febbraio 1963, repertorio 46382;

39) Società cooperativa edilizia « Patria », con sede in Genova, costituita per rogito Colombini in data 5 maggio 1958, repertorio 8198;

40) Società cooperativa edilizia « Sud-Est », fra dipendenti del comune di Genova, con sede in Genova, costituita per rogito Bruno in data 15 febbraio 1956, repertorio 52162;

41) Società cooperativa agricola « Fra raccoglitori commercianti latte », con sede in Genova, costituita per rogito Medica in data 22 aprile 1950, repertorio 12814;

42) Società cooperativa edilizia « Bolzanetese », con sede in Genova-Bolzaneto, costituita per rogito Seghezza in data 9 gennaio 1960, repertorio 17973;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tra i lavoratori meccanici », con sede in Arenzano (Genova), costituita per rogito Boggiano in data 13 agosto 1945, repertorio 361;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ferretti Gerolamo di Bartolomeo », con sede in Casoni Fontanigorda (Genova), costituita per rogito Oneto in data 23 giugno 1948, repertorio 1090;

45) Società cooperativa edilizia « Nostra Signora dell'Orto », con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Descalzo in data 11 ottobre 1961, repertorio 14828;

46) Società cooperativa di lavoro « Arco Salvadori », con sede in Viareggio (Lucca) costituita per rogito Salvi in data 15 giugno 1958, repertorio 4988;

47) Società cooperativa edilizia « C.E.D.A.G. Dipendenti Azienda Autonoma Acqua e Gas », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 7 settembre 1956, repertorio 13137;

48) Società cooperativa agricola « La Buona Terra », con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Togliani in data 10 maggio 1950, repertorio 6460;

49) Società cooperativa edilizia « Operaia », con sede in Suzzarra (Mantova), costituita per rogito Domina in data 17 marzo 1958, repertorio 9606;

50) Società cooperativa edilizia « Altair », con sede in Milano, costituita per rogito Andronico in data 14 ottobre 1958, repertorio 77025/1239;

51) Società cooperativa edilizia « Pro-Aris » già « La Scaligera » con sede in Milano, costituita per rogito Bottoni in data 12 novembre 1958, repertorio 76080;

52) Società cooperativa edilizia « Diana Edilizia San Siro », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 25 luglio 1958, repertorio 118786;

53) Società cooperativa edilizia « Domus Aurora », con sede in Milano, costituita per rogito Visentini in data 18 giugno 1956, repertorio 11567/2346;

54) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. San Benedetto », con sede in Milano, costituita per rogito Perabò in data 20 ottobre 1962;

55) Società cooperativa edilizia « La Fortunella », con sede in Milano, costituita per rogito Jaffei in data 13 ottobre 1962, repertorio 269715;

56) Società cooperativa edilizia « Ravaldino », con sede in Milano, costituita per rogito Bottaro in data 3 marzo 1960, repertorio 5682/865;

57) Società cooperativa edilizia « La Rurale », con sede in San Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito Raja in data 10 maggio 1962, repertorio 10007;

58) Società cooperativa di consumo « Record », con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Mezzanotte in data 1° luglio 1958, repertorio 54314;

59) Società cooperativa di consumo « Dettaglianti alimentaristi di Modena e Comuni limitrofi », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 15 novembre 1961;

60. Società cooperativa agricola « Braccianti agricoli e terrazzieri di S. Matteo », con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 8 marzo 1947, repertorio 3089/811;

61) Società cooperativa agricola « Braccianti agricoli », con sede in Cognento di Modena, costituita per rogito Giannotti in data 25 febbraio 1960, repertorio 2560/7084;

62) Società cooperativa di consumo « Dettaglianti alimentaristi di Mirandola e Comuni limitrofi », con sede in Mirandola (Modena), costituita per rogito De Rosa in data 15 febbraio 1962, repertorio 4045;

63) Società cooperativa agricola « La Rinascente », con sede in Quartirolo di Carpi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 26 aprile 1965, repertorio 3275/8854;

64) Società cooperativa edilizia « Nostra casa popolare », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 5 giugno 1956, repertorio 65921/4181;

65) Società cooperativa edilizia « C.A.P.E.M. - Case Pescatori Mergellina », con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 4 febbraio 1959, repertorio 10845;

66) Società cooperativa edilizia « Parco Miracapri II », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 21 marzo 1963, repertorio 180402;

67) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Nicola », con sede in Castello di Cisterna (Napoli), costituita per rogito Terracciano in data 11 marzo 1961;

68) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai manovali facchini », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Di Transo in data 2 novembre 1959, repertorio 15021;

69) Società cooperativa pesca « L'Aragosta - fra pescatori di Santa Lucia », con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 18 aprile 1961, repertorio 21463;

70) Società cooperativa agricola « Albaredo Arnaboldi », con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 14 marzo 1950, repertorio 2401/1727;

71) Società cooperativa agricola « Fra braccianti », con sede in Casanova Lonati (Pavia), costituita per rogito Gallotti in data 13 maggio 1949, repertorio 1182;

72) Società cooperativa agricola « Fra braccianti », con sede in Mezzanino (Pavia), costituita per rogito Gallotti in data 12 ottobre 1948, repertorio 268;

73) Società Cooperativa Agricola « Fra braccianti », con sede in Mezzana Rabattone (Pavia), costituita per rogito Gallotti in data 4 agosto 1948, repertorio 827/330;

74) Società cooperativa agricola « Consumo fra lavoratori », con sede in Rosasco (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 16 aprile 1954, repertorio 13121;

75) Società cooperativa agricola « Fra braccianti », con sede in Verrua Po (Pavia), costituita per rogito Gallotti in data 12 ottobre 1948, repertorio 926/367;

76) Società cooperativa di consumo « Fra lavoratori », con sede in Villa Biscossi (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 27 agosto 1954, repertorio 14284/3300;

77) Società cooperativa edilizia « Ciclamino », con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 10 gennaio 1959, repertorio 32792/6716;

78) Società cooperativa edilizia « Ruota Alata », con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 1° aprile 1954, repertorio 28969;

79) Società cooperativa edilizia « Ardita », con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 18 settembre 1958, repertorio 31764/6446;

80) Società cooperativa edilizia « Aprilia », con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 31 marzo 1958, repertorio 30448/6120;

81) Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 4 aprile 1960, repertorio 36576/7960;

82) Società cooperativa edilizia « Stella Pistoiese », con sede in Pistoia, costituita per rogito Catalano in data 9 dicembre 1958, repertorio 18839;

83) Società cooperativa edilizia « Dante Alighieri » già « Cino da Pistoia », con sede in Pistoia, costituita per rogito Catalano in data 12 febbraio 1955, repertorio 13362;

84) Società cooperativa mista « L'Artigiano cristiano », con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito Sivilia in data 11 maggio 1948, repertorio 7201;

85) Società cooperativa agricola « Contadini Rossetta di Bagnacavallo », con sede in Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito Parolfi in data 17 dicembre 1961, repertorio 3927;

86) Società cooperativa agricola « Coloni piccoli proprietari, affittuari e braccianti - Il Lavoro », con sede in Cannuzzo di Cervia (Ravenna), costituita per rogito Ferlanti in data 11 maggio 1950, repertorio 1757;

87) Società cooperativa « Fra produttori agricoli - Roncalceci », con sede in Roncalceci (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi in data 5 settembre 1951, repertorio 1830;

88) Società cooperativa agricola « Contadini - S. Pancrazio », con sede in S. Pancrazio Russi (Ravenna), costituita per rogito Ferlanti in data 15 ottobre 1954, repertorio 4088;

89) Società cooperativa agricola « Villa Prati di Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito Farolfi in data 14 novembre 1945, repertorio 12318;

90) Società cooperativa edilizia « Acquatraversa », con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 22 novembre 1951, repertorio 20407;

91) Società cooperativa di produzione e lavoro « Anteprima », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 novembre 1958, repertorio 33808;

92) Società cooperativa di lavoro « Concessionaria Romana fra impiegati ed operai del piccolo commercio mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 aprile 1953, repertorio 16556;

93) Società cooperativa mista « Consorzio laziale produttori latte », con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 22 aprile 1961, repertorio n. 59777;

94) Società cooperativa edilizia « Romana Edili Stradale Affini - C.R.E.S.A. », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 2 marzo 1961, repertorio 35838/12281;

95) Società cooperativa di trasporto « A.L.A. », con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 15 marzo 1961, repertorio 94436;

96) Società cooperativa di consumo « Casetta Mattei Somaini », con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 31 agosto 1944;

97) Società cooperativa edilizia « Domus » - fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Ruffolo in data 3 dicembre 1959, n. 1849;

98) Società cooperativa agricola del lavoro, con sede in Capena (Roma), costituita per rogito De Vita in data 19 novembre 1944, repertorio 35294;

99) Società cooperativa agricola di trasformazione prodotti « S. Antonio », con sede in Moricone (Roma), costituita per rogito Traversa in data 28 febbraio 1960, repertorio 6037;

100) Società cooperativa agricola « Fra combattenti di Poli », con sede in Poli (Roma), costituita per rogito Marini in data 31 luglio 1945, repertorio 11278/4201;

101) Società cooperativa edilizia « Certezza », con sede in Terni, costituita per rogito Fedele, in data 16 novembre 1954, repertorio 18622;

102) Società cooperativa « Tra il personale dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 25 febbraio 1947, repertorio 2605;

103) Società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiana di Cesclans », con sede in Cesclans di Cavazzo Carnico (Udine), costituita per rogito Recla in data 22 marzo 1947, repertorio 12040;

104) Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti sterratori ed edili di Cinto Caomaggiore », con sede in Cinto Caomaggiore (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 7 maggio 1949, repertorio 5724;

105) Società cooperativa edilizia « Casa dei Poveri », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 25 giugno 1962, repertorio 3968.

(1859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto ministeriale 10 novembre 1965 per l'edilizia ospedaliera e 1° elenco: Interventi con contributi del Ministero dei lavori pubblici in supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» 10 gennaio 1966, n. 6.

2° elenco: Interventi a carico della Cassa del Mezzogiorno.

OPERE OSPEDALIERE GIA' APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA «CASSA»

	Importo di approvazione (milioni di lire)	
Lazio:		
Completamento e attrezzatura del nuovo Ospedale civile di Frosinone	350	
Completamento dell'Ospedale civile di Frosinone	300	
		650
Abruzzi:		
Completamento del padiglione nell'Ospedale di L'Aquila	210	
Ampliamento dell'Ospedale in Sulmona	210	
		420
Campania:		
Costruzione di un nuovo Ospedale civile in Benevento	750	
Completamento del nuovo Ospedale civile in Caserta	750	
Costruzione del nuovo Ospedale civile di Fuorigrotta in Napoli	700	
Costruzione del nuovo Ospedale civile di Torre del Greco	525	
Costruzione del nuovo Ospedale civile di Nola	650	
Ampliamento dell'Ospedale civile di Polla	250	
		3.625
Calabria:		
Completamento del nuovo Ospedale di Catanzaro	650	
Ampliamento dell'Ospedale di Nicastro	420	
Ampliamento dell'Ospedale civile di Cosenza	750	
Ospedale di Paola	135	
		1.955
Puglia:		
Completamento dell'Ospedale ricovero asilo di Canosa	330	
Ampliamento dell'Ospedale di Gioia del Colle	225	
Ampliamento dell'Ospedale di Triggiano	285	
Costruzione del padiglione traumatologico di Brindisi	350	
Completamento del nuovo Ospedale civile di Foggia	1.200	
Costruzione di un nuovo Ospedale in Casarano	620	
Completamento dell'Ospedale civile di Galatina	400	
Completamento del nuovo Ospedale civile di Grottaglie	65	
Completamento dell'Ospedale di Taranto	1.180	
		4.655
Basilicata:		
Costruzione dell'Ospedale civile di Policoro	525	
Completamento dell'Ospedale di Lagonegro	80	
		605
Sicilia:		
Completamento dell'Ospedale di San Giovanni di Dio in Agrigento - 1° lotto	115	
Completamento dell'Ospedale di Gela	350	
Completamento dell'Ospedale di Caltagirone	1.300	
Costruzione dell'Ospedale di Milazzo	500	
Completamento dell'Ospedale di Trapani	880	
		3.145
Sardegna:		
Completamento dell'Ospedale civile di Sassari	950	
Ospedale di Alghero	790	
Ospedale di Ozieri	594	
		2.334
TOTALE GENERALE		17.389

OPERE OSPEDALIERE DI PROSSIMA APPROVAZIONE PER LE QUALI E' GIA' ASSICURATA LA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA.

	Importo aggiornato (milioni di lire)
Calabria:	
Costruzione dell'Ospedale di Siderno	770
Sicilia:	
Completamento dell'Ospedale di Agrigento	306
Puglie:	
Completamento dell'Ospedale di Grottaglie	110
Lazio:	
Completamento dell'Ospedale di Formia	150
	1.336

OPERE OSPEDALIERE FINANZIABILI NEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO

	Importi aggiornati (milioni di lire)	
Marche:		
Ascoli Piceno	682	
Totale		682
Lazio:		
Rieti	1.560	
Totale		1.560
Abruzzi:		
Teramo	910	
Chieti	455	
Lanciano	228	
Casoli	227	
Giulianova	455	
Totale		2.275
Molise:		
Campobasso	682	
Totale		682
Campania:		
Bisaccia	682	
Sant'Angelo dei Lombardi	682	
Vallo della Lucania	325	
Napoli (attrezzature e arredamento)	640	
Totale		2.329
Puglia:		
Taranto (zona industriale)	910	
Minervino Murge	286	
Totale		1.196
Basilicata:		
Venosa	195	
Potenza	910	
Totale		1.105
Calabria:		
Praia a Mare	680	
Crotone	910	
Palmi	227	
Gioia Tauro	455	
Totale		2.272
Sicilia:		
Palermo	455	
Agrigento (2° lotto)	306	
Caltanissetta	455	
Enna	682	
Partinico	455	
Modica	910	
Siracusa	1.138	
Canicattì	228	
Totale		4.629

	Importi aggiornati (milioni di lire)	
Sardegna:		
Nuoro	1.138	
Iglesias	682	
	—	1.820
Totale		18.550
Perizie suppletive ed aggiornamento dei prezzi		2.600
Arredamenti ed attrezzature sanitarie		1.450
TOTALE GENERALE		22.600

(1734)

Approvazione del piano di zona del comune di Saluzzo

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1966, n. 1186, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Saluzzo (Cuneo).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, i sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1871)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo l' fiume Magra in comune di Licciana (Massa Carrara).

Con decreto 2 febbraio 1966 n. 236/1, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Licciana (Massa Carrara), foglio n. 13, alla sezione *C*, mappale 4028 ½, di mq. 24.003 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 maggio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2040)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2, foglio n. 186, è stato accolto, perchè fondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dell'invalido di guerra Apolito Giuseppe avverso la nota n. 8670 del 5 giugno 1963 con la quale il Ministero dei lavori pubblici aveva comunicato al detto Ente che la istanza del nominato Apolito, intesa ad ottenere l'assunzione in servizio nel ruolo del personale ausiliario, veniva tenuta presente, in concorrenza con le domande già trasmesse da altri invalidi, per una favorevole occasione.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 1° marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,55	624,17	624,66	624,75	624,65	624,56	624,69	624,52	624,56	624,66
$ Can.	579,89	580 —	580 —	580,30	579,60	579,95	580,30	579,95	579,95	580 —
Fr. Sv.	143,453	144,01	144,02	143,04	144 —	143,98	144,035	143,95	143,98	144,01
Kr. D.	90,49	90,50	90,51	90,52	90,50	90,49	90,505	90,50	90,49	90,50
Kr. N.	87,37	87,36	87,36	87,39	87,35	87,36	87,375	87,38	87,36	87,37
Kr. Sv.	120,91	120,95	121 —	121,04	121,05	120,92	121,03	120,90	120,92	121 —
Fol.	172,651	172,44	172,48	172,4850	172,35	172,40	172,465	172,40	172,40	172,43
Fr. B.	12,556	12,558	12,56	12,5615	12,56	12,55	12,5575	12,55	12,55	12,555
Franco francese	127,45	127,48	127,48	127,48	127,45	127,45	127,47	127,45	127,45	127,45
Lst.	1749,037	1748,50	1748,70	1748,95	1748,75	1749 —	1748,75	1749 —	1749 —	1749 —
Dm occ.	155,57	155,63	155,62	155,645	155,55	155,57	155,61	155,60	155,57	155,60
Scell. Austr.	24,167	24,165	24,17	24,17	24,15	24,18	24,171	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,82	21,82	21,81	21,83	21,84	21,83	21,812	21,82	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,44	10,4150	10,42	10,42	10,419	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 1° marzo 1966

Rendita 5 % 1935	106,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,725
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102,015
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,90
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1966

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	580,30
1 Franco svizzero	144,037
1 Corona danese	90,512
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	121,035
1 Fiorino olandese	172,475
1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1748,85
1 Marco germanico	155,627
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,821
1 Peseta Sp.	10,417

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame) per il periodo dal 1° ottobre 1965 al 31 ottobre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. DD. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° OTTOBRE 1965 AL 14 OTTOBRE 1965

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da						
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore ai 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per Kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:						
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per Kg	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*e*)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	30	- - - di tacchini	per Kg	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (*f*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (*b*)	18
		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
ex 16.02-B-I	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 85,95 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Si applica un suplemento di prelievo di lire 85,95 per chilogramma.

(*f*) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 15 OTTOBRE 1965 AL 31 OTTOBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore ai 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per Kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	per Kg	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*e*)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
	30	- - - di tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	35	- - ali	per Kg	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (f)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (b)	18
ex 16.02--B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (b)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.

(f) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(8689)

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Registro n. 4, foglio n. 325. — GALLUCCI

(1434)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a trentacinque posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni conferibili nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 2 marzo 1963, n. 307, contenente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e il relativo personale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832;

Considerato che dal 7 agosto 1966 al 6 agosto 1967 si renderanno vacanti nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali in dipendenza di collocamenti a riposo di ufficio centoquaranta posti nel quadro *A* e centocinquantatre posti nel quadro *B* del ruolo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, un concorso per il conferimento di trentacinque dei posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo della carriera esecutiva che si renderenno vacanti dal 7 agosto 1966 al 6 agosto 1967;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso.

In dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio che dovranno essere disposti dal 7 agosto 1966 al 6 agosto 1967 nei confronti del personale della carriera esecutiva degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è bandito un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera predetta conferibili esclusivamente nella provincia di Bolzano.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente sette è riservato al personale degli uffici locali.

I posti riservati, di cui al precedente comma che non venissero coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli Alto-Atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato,

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il manicomio giudiziario di Aversa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la ta bella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il manicomio giudiziario di Aversa, con la retri buzione iniziale di L. 556.700 annue lorde (5° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difett ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domande:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal Sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dello Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni quaranta.

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università, o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Gli invalidi per qualsiasi causa sono ammessi al concorso solo se non abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella A, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e non abbiano superato il 55° anno di età.

Non sono ammessi al beneficio dell'elevazione del limite di età gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni, di cui alla tabella B, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono altresì partecipare al concorso, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione 1ª, Sezione 2ª, piazza Dante - Roma, entro non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 60, alle Direzioni centrali o provinciali da cui dipendono.

Dette Direzioni, dopo aver apposto sulla domanda il bollo a data all'atto della ricezione, ne cureranno l'immediato inoltro alla Direzione centrale uffici locali ed agenzie, Divisione 1ª, Sezione 2ª, piazza Dante - Roma.

Gl aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita, il preciso domicilio, nonchè il recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni;

c) le eventuali prove facoltative che intendono sostenere;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale, eventualmente, dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

Gli invalidi, dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella VII e VIII categoria dell'allegato A del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendono sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilita per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica

non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per l'espletamento delle prove scritte e orali che i candidati sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'Amministrazione, per l'espletamento delle prove di lingue estere e delle prove pratiche.

Art. 7.

Diario degli esami

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale, alla prova pratica obbligatoria e alle prove facoltative, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie e facoltative:

Prove obbligatorie:

1) una prova scritta di cultura generale;

2) una prova scritta di aritmetica;

3) traduzione scritta di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano;

4) una prova orale;

5) una conversazione in lingua tedesca;

6) una prova pratica di dattilografia.

Prove facoltative:

1) prove orali di lingua francese, inglese;

2) prova pratica di telescrivente.

Saranno ammessi alla prova orale, alla conversazione in lingua tedesca, alla prova pratica di dattilografia ed alle eventuali prove facoltative, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte di cultura generale e di aritmetica con non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e la votazione di almeno sei decimi nella prova scritta di traduzione.

La prova orale, la conversazione in lingua tedesca e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere, oltre alle prove suddette, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di sapere perfettamente intendere e di parlare correttamente tale lingua.

La votazione delle prove facoltative verrà calcolata, nel computo della votazione complessiva, per un ventesimo del suo valore, solo se non inferiore ai sei decimi; una votazione inferiore a tale punteggio, non pregiudicherà l'inclusione nella graduatoria di merito.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, alla prova orale, alla conversazione in lingua la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte di cultura generale e aritmetica, del voto della prova orale, del voto della prova pratica di dattilografia e della media dei voti riportati nella traduzione scritta e nella conversazione obbligatoria in lingua nonchè dei ventesimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove orali, la conversazione in lingua e la prova pratica di dattilografia, debbono inviare con assicurata convenzione o presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione 1ª, Sezione 2ª, piazza Dante - Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati od invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana; gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*), o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti, che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo

Art. 10.

Graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito, verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate tenuto conto delle preferenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini, in quanto applicabili.

Le graduatorie predette verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili

I posti messi a concorso con il presente bando verranno conferiti ai vincitori man mano che si renderanno vacanti.

I vincitori potranno essere nominati anche prima che si renderanno vacanti i posti messi a concorso, qualora dopo l'applicazione dell'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832, vi siano delle disponibilità di posti, non riservati ad altri aventi titolo.

Agli idonei del presente concorso, dopo la nomina dei vincitori e l'applicazione dell'art. 2 della legge sopra citata, potranno essere conferiti, seguendo l'ordine di graduatoria, e ove l'Amministrazione non intenda ricoprirli mediante trasferimenti, i posti che si renderanno disponibili negli uffici locali della provincia di Bolzano a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della relativa graduatoria, fatta eccezione di quelli che si renderanno vacanti per collocamento a riposo d'ufficio dopo il 6 agosto 1967 e di quelli riservati ad altri aventi titolo.

Art. 12.

Documentazione di rito.

I vincitori e gli idonei del presente concorso, che in relazione a quanto previsto nel precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad ufficiale di 3ª classe in prova, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione 1ª Sezione 2ª piazza Dante - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emmesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del solo certificato penale).

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

I — Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II — Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III — Per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

IV — Per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco:

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomantata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati a qualsiasi categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 9, ove non sia già stata trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni sessanta — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dallo art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che hanno sostenuto la prova d'esame nella predetta lingua dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che sono cittadini italiani di lingua tedesca.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I, Sezione II, piazza Dante - Roma - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di ufficiale di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi previste del precedente art. 1 e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla provincia di Bolzano se non siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali P. T., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 25 agosto 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1965
Registro n. 87 *Ufficio risc. poste telec., foglio n.* 163. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - piazza Dante - ROMA

Il sottoscritto . . . (1) nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (Provincia di . . . .) via . . . con recapito in . . . (Provincia di . .) via . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentacinque posti di ufficiale di 3ª classe in prova della carriera del personale esecutivo degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferirsi presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale numero ULA/1201/27465.

Inoltre chiede di (3) . . . . . e di essere sottoposto alle seguenti prove facoltative . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . (4);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (5);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (6);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . il . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (7);

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede della provincia di Bolzano;

8) è attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con qualifica di (oppure non è alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) (8) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome del marito quindi il nome seguito dal cognome da nubile.

(2) Indicare l'indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni eventuale comunicazione.

(3) I cittadini italiani di lingua tedesca che intendano sostenere la prova in lingua tedesca dovranno dichiararlo esplicitamente.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella VII e VIII categoria dell'allegato *A* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

A) *Prove scritte*:

1) Tema di cultura generale;

2) Saggio di aritmetica sul seguente programma;

Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

3) Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

B) *Prova orale*:

Oltre al programma di aritmetica di cui alla prova scritta:

a) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in genere e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato Italiano;

c) nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati;

d) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

e) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

f) conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che hanno sostenuto le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

C) *Prova pratica*:

Dattilografia - copiatura con la macchina da scrivere nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattilografato alla velocità di almeno centoventicinque battute al minuto.

Nello stabilire la votazione si terrà conto del tempo impiegato, degli errori commessi e della maggiore velocità.

PROVE FACOLTATIVE

A) Prove orali di lingue estere: francese, inglese.

Breve conversazione con lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua prescelta dal candidato.

B) Prova pratica di telescrivente - Saggio pratico di trasmissione e di ricevimento di cinque telegrammi di quindici parole ciascuno in linguaggio chiaro, nel tempo massimo di dieci minuti per ciascuna prova.

Nella prova di trasmissione è ammesso un numero di quattro errori corretti ed uno non corretto.

La prova di ricevimento consisterà nell'incollare i cinque telegrammi in zona sugli appositi moduli, con le modalità di norma.

Roma, addì 25 agosto 1965

Il Ministro: RUSSO

(910)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero di grazia e giustizia spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 1° febbraio 1966).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili cinque posti di aiutante di 2ª classe (ex coeff. 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bolo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963).

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1796)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di specialista su cambi di automezzi e su pompe di iniezione diesel.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 3 del 15 gennaio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 116 del 30 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1965, registro n. 83 Difesa-Esercito, foglio n. 304, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « specialista su cambi di automezzi e su pompe di iniezione Diesel » (dieci posti).

(1795)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di cambista differenziatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 3 del 15 gennaio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 101 del 13 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1965, registro n. 84 Difesa-Esercito, foglio n. 177, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « cambista differenziatore » (sette posti).

(1797)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1965, messo in distribuzione l'8 gennaio 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria per il conferimento del posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli), indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964.

(1758)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1217 in data 3 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Roma, dell'Ordine dei medici della provincia di Roma e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Valeri dott. Francesco, direttore di sezione della prefettura di Roma;

Benincasa dott. Decio, medico provinciale superiore in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma;

Grassi prof. Giuseppe, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Roma;

Maroncelli prof. Pietro, primario medico degli Ospedali riuniti di Roma;

Custureri dott. Salvatore, medico condotto titolare del comune di Roma.

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma; il presente provvedimento sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Roma.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(1644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B* del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la terna proposta, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dal Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Costantini dott. Balduino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Guanti dott. Benito, funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Garrone prof. Giovanni, primario ostetrico ginecologo;

Tasca dott. Ercole, primario ostetrico ginecologo;

Lazzarino Domenica, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 9 febbraio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1675)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6906 del 16 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Villani Vittorio . . . . punti 63,9700
2. Spagnol Aldo . . . . » 62,6528
3. Schiavoleria Francesco . . . . . . » 61,5210
4. Atanasio Salvatore . . . . » 60,5825
5. Pezzile o Pecile Gianfranco . . . . . » 53,7830
6. Cavaliere Giorgio . . . . . . » 47,5000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 3 febbraio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 723 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate, i seguenti candidati:

1) Villani Vittorio: Fossò;
2) Spagnol Aldo: Noventa di Piave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 3 febbraio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

(1600)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2682 del 10 maggio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Saccà dott. Antonio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica-veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Bicci dott. Ivo, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Grosseto, addì 7 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(1601)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.